



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 22 dicembre 2005

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla **PROVINCIA DI UDINE**
Area Politiche Sociali Lavoro e Collocamento
Servizio Lavoro e Collocamento
Piazza Patriarcato, 3
33100 - Udine

Prot. n° 3149

Oggetto: Commissione Provinciale di Certificazione dei contratti di lavoro – Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 124/04

L'interpello in oggetto riguarda la composizione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro da costituirsi presso la Provincia ai sensi dell'art. 76, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 276/03 e del D.M. 21.07.2004.

In particolare, la problematica evidenziata dalla Provincia di Udine scaturisce dal rifiuto opposto dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative a livello provinciale, di designare due rappresentanti sindacali che l'art. 1, co. 3 del D. M. cit. comprende tra i membri della Commissione di certificazione presso la Provincia.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'esame della fattispecie si incentra su due aspetti, e cioè la possibilità di costituire la Commissione anche in assenza dei due rappresentanti sindacali richiesti e non designati, nonché, in subordine, la possibilità di richiedere la designazione ad altre organizzazioni sindacali prive del carattere di maggiore rappresentatività comparata.

La Commissione di certificazione prevista e disciplinata nell'ambito della normativa suindicata è organo collegiale di natura tecnica, ovvero un organo composto prevalentemente da più persone dotate di diverse professionalità ed esperienze che deliberano unitariamente. Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. cit., invero, la Commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti, propone eventualmente modifiche ed integrazioni, espleta l'audizione delle parti, presta consulenza e assistenza. L'attività svolta dalla Commissione, pertanto, è essenzialmente di natura

valutativa, finalizzata ad apprezzare comparativamente gli interessi contrapposti delle parti, datore di lavoro e lavoratore. Ed in questo contesto collegiale si spiega la scelta del legislatore di collocare due rappresentanti sindacali, quali garanti della tutela degli interessi dei lavoratori.

Già sulla base della natura e dell'attività della Commissione, dunque, si può ritenere essenziale la presenza dei due rappresentanti sindacali, quali membri di diritto, ai fini della legale costituzione della Commissione medesima. In mancanza, si sarebbe in presenza di una composizione irregolare dell'organo collegiale, viziato per mancanza di un elemento soggettivo. Sotto il profilo strutturale, infatti, deve osservarsi che la struttura della Commissione è a composizione rigida, composta cioè da un numero fisso di persone che, peraltro, rivestono tra loro una posizione paritaria.

A conferma dell'impossibilità di costituire la Commissione in assenza di alcuni dei membri previsti dalla legge, sovengono il comma 5 dell'art. 1 del D. M. cit., laddove precisa espressamente che ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza dei membri di cui al precedente comma 3, tra i quali sono per l'appunto ricompresi i due rappresentanti sindacali, nonché il comma 4 dell'art. 6 del D. M. cit., laddove stabilisce che l'atto di certificazione viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti di diritto della Commissione.

Le norme da ultimo citate attengono a due momenti fondamentali dell'attività della Commissione, l'uno, preliminare al funzionamento della Commissione, relativo all'instaurazione della seduta, valida soltanto con la partecipazione di tutti i componenti, l'altro relativo alla validità del provvedimento amministrativo risultante dall'attività di certificazione svolta. In entrambi i casi la norma esige, rispettivamente, la presenza e la sottoscrizione dei membri di cui la Commissione deve essere composta per legge.

Da ciò emerge che da una costituzione difettosa della Commissione deriverebbero necessariamente ulteriori violazioni di quelle norme che disciplinano le fasi successive, di funzionamento e di conclusione del procedimento di certificazione.

Per quanto riguarda, inoltre, la possibilità di consentire ad altre organizzazioni sindacali, prive del carattere di maggiore rappresentatività comparata, di rivestire il ruolo di membri di Commissione di certificazione, deve osservarsi anzitutto che l'art. 1 co. 3 del D. M. cit. richiede espressamente il predetto requisito di rappresentatività, con ciò eliminando la possibilità di una diversa lettura interpretativa. La selezione operata dalla norma, peraltro, risponde all'esigenza di assicurare - nell'ambito di un istituto con il quale le parti si affidano alla competenza tecnica e alle funzioni di garanzia proprie della Commissione ai fini di una legittima instaurazione, per forma e contenuto, del rapporto di lavoro - la partecipazione di soggetti sindacali particolarmente esperti dei problemi occupazionali. La maggiore rappresentatività è generalmente desunta, infatti, dal numero degli iscritti, dall'attività di negoziazione svolta, dall'estensione nelle diverse categorie di lavoratori e nei diversi settori produttivi, nonché dalla presenza a livello territoriale; indici rivelatori di una

larga conoscenza dei diritti dei lavoratori che rende capaci le associazioni stesse di partecipare alla procedura di valutazione operata in seno alla Commissione.

A riguardo, non sembra estraneo il richiamo alla Nota del Ministero del Lavoro 29 luglio 2005, con la quale si nega agli enti bilaterali atipici, ovvero quelli costituiti da associazioni prive del carattere della maggiore rappresentatività comparata, l'esercizio delle prerogative proprie degli enti bilaterali tipici, tra le quali è compresa la certificazione dei contratti di lavoro.

In conclusione, appare evidente che la Provincia può procedere alla legittima costituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro solo dopo aver previamente provveduto alla composizione della stessa con tutti i membri previsti dall'art. 1 co. 3 del D. M. 21.07.2004, emanato ai sensi dell'art. 76 co. 1 lett. b) dell'art. 76 del D. Lgs. 276/03.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV